



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 "Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;

VISTO il D.Lgs. n.230/1991;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 27/1996;

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 217/83 (legge quadro);

VISTA l'autorizzazione regionale n. 613/S9 del 12.05.2014 rilasciata al Sig. **DI BELLA FRANCESCO**, cittadino italiano, nato a Trecastagni (CT) il 16.12.1970 residente a Idro (BS) in Via Giacomo Surpi n. 11, C.F. **DBL FNC 70B16 L355E**, n.q. di Impresa individuale (P.I. 05175120871), per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Ilлим., denominata "**ADHARA VIAGGI**" con sede principale a **Pedara (CT) in Via Ercole Patti n.71/73** e con la direzione tecnica affidata al Sig. **Colletti Vincenzo** nato a Palermo il 29.02.1936 C.F. CLL VCN 36B29 G273Q;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs. n. 230/1991, l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo è sottoposto al pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, dovuta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, da controlli effettuati, non risulta pervenuta l'attestazione dell'avvenuto pagamento, da parte della predetta agenzia di viaggi e turismo, della tassa di concessione governativa regionale per l'anno 2015, dovuta entro il 31 gennaio;

CONSIDERATO, come disposto con l'autorizzazione regionale n.613/S9 del 12.05.2014, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di che trattasi si intende rinnovata previo il pagamento della tassa annuale di concessione governativa regionale, nella fattispecie di **€ 51,13** dovuta entro il predetto termine del 31 gennaio a norma del D.Lgs. 230/1991;

VISTO l'avviso di liquidazione prot. n. 13553/S9 TUR del 22.05.2015, trasmesso con raccomandata A/R notificata il 05.06.2015, con il quale la predetta agenzia di viaggi e turismo è stata invitata a provvedere, entro gg. 60 dalla data di notifica del citato avviso di liquidazione, al pagamento della predetta tassa annuale di **€ 51,13** e della sanzione amministrativa di **€ 103,29** per mancato pagamento della predetta tassa oltre oneri accessori;

CONSIDERATO che entro il termine previsto di sessanta giorni dalla notifica del sopra citato avviso di liquidazione non è stato effettuato il pagamento suddetto;

VISTA la nota prot. n. 22000/S9 Tur del 19.10.2015, inviata per raccomandata A/R, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale n. 613/S9 del 12.05.2014;

VISTO il D.D.S. n.648/S9 del 11.04.2016 con il quale si dispone il ritiro temporaneo della suddetta autorizzazione, dando incarico al Comune di Pedara di procedere all'esecuzione di detta disposizione ed alla conseguente trasmissione a questo Dipartimento;

CONSIDERATO che a seguito dell'ispezione effettuata dalla Polizia Municipale del Comune di Pedara, di cui alla relativa nota prot.0009581/2016 del 18.04.2016, ricevuta con email del 23.09.2016 ed acquisita al protocollo 15587/S7 del 05.10.2016, nei suddetti locali di Via Ercole Patti n.71/73 in Pedara (CT) si è

constatata l'inesistenza operativa della predetta agenzia di viaggi e turismo, che *"risulta aver cessato l'attività da circa otto mesi e che all'indirizzo si trova un negozio di materiale elettrico"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.12 del precitato R.D.L. n.2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n.2650, la chiusura della sede di un'agenzia di viaggi senza la prevista comunicazione comporta la decadenza della licenza di esercizio;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO: Per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell'art.12 del R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, **è dichiarata decaduta** l'autorizzazione regionale n. 613/S9 del 12.05.2014 rilasciata al Sig. **DI BELLA FRANCESCO**, cittadino italiano, nato a Trecastagni (CT) il 16.12.1970 residente a Idro (BS) in Via Giacomo Surpi n. 11, C.F. **DBL FNC 70B16 L355E**, n.q. di Impresa individuale (P.I. 05175120871), per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Ilлим., denominata **"ADHARA VIAGGI"** con sede principale a **Pedara (CT) in Via Ercole Patti n.71/73** e con la direzione tecnica affidata al Sig. **Colletti Vincenzo** nato a Palermo il 29.02.1936 C.F. CLL VCN 36B29 G273Q;

Il presente provvedimento sarà trasmesso, alla C.C.I.A.A. di Catania per la relativa cancellazione dal Registro Imprese per l'attività di agenzia di viaggi.

Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell'art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 20.10.2016

Il Dirigente della U.O.S7.01
f.to D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Giuseppe Librizzi